Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 29 luglio 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1943, n. 664.
Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I comuni di Albate, Breccia, Brunate, Camnago Volta e Civiglio sono aggregati a quello di Como.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 28 giugno 1943, n. 665.

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 4.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese per la durata dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal corrente esercizio 1942-43 e fino a quello in corso alla data di cessazione dell'attuale guerra, è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000 annue a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 28 giugno 1943, n. 666.

Imposte fisse minime di registro ed ipotecarie per la esecuzione dei piani regolatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti di trapasso a favore di comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati e gli atti di trapasso a favore di enti o privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece dei comuni in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per la esecuzione dei piani medesimi, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione nei registri immobiliari per ogni trasferimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 8 luglio 1943, n. 667.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, che contiene facilitazioni per la continuazione del pagamento degli assegni a favore dei pensionati che rimangono privi del certificato d'iscrizione per causa dipendente dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, che contiene facilitazioni per la continuazione del pagamento degli assegni a favore dei pensionati che rimangono privi del certificato di iscrizione per causa dipendente dalla guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1943, n. 668.

Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, è soppresso.

La cognizione dei reati già spettante al Tribunale predetto è devoluta, durante lo stato di guerra, ai Tribunali militari, secondo la rispettiva competenza territoriale. La devoluzione ha luogo anche per i procedimenti in corso.

Relativamente ai predetti reati, i Tribunali militari procedono in ogni caso, durante lo stato di guerra, col rito di guerra.

Art. 2.

Nei procedimenti relativi ai reati devoluti alla competenza dei Tribunali militari a norma dell'articolo precedente, il giudice militare può valersi della facoltà preveduta dall'art. 233 del Codice penale militare di guerra.

Per gli stessi procedimenti che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria militare può concedere la libertà provvisoria anche se alla data suddetta sia già stato disposto il rinvio a giudizio.

Art. 3.

La cognizione delle trasgressioni alle ordinanze di polizia emanate dall'autorità militare in seguito al passaggio all'autorità stessa dei poteri per la tutela dell'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appartiene ai Tribunali militari.

Art. 4.

Quando sia ritenuto necessario un giudizio immediato a scopo di esemplarità, il comandante dell'unità presso cui è costituito il Tribunale militare, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, può disporre la convocazione di un Tribunale militare, che proceda nei modi e con le norme stabilite dagli articoli 283, secondo comma, 284 e 285 del Codice penale militare di guerra e dagli articoli 84, secondo comma, 86, 87 e 88 dell'ordinamento giudiziario militare, per giudicare le persone arrestate, perchè imputate di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, punibili con pena detentiva o con pena più grave.

L'ordine di convocazione del Tribunale indicato nel comma precedente non può essere dato dopo che nel procedimento, già iniziato nei modi ordinari, l'istruzione sia stata chiusa.

Nel caso di convocazione del Tribunale indicato nel primo comma del presente articolo restano validi gli atti di istruzione eventualmente compiuti con le forme ordinarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — FORNACIARI — AZZARITI — SORICE — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 102. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 luglio 1943, n. 669.

Applicazione della legge penale militare di guerra nel territorio delle provincie non dichiarate in stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di assicurare ovunque la tutela dell'ordine pubblico;
Visto l'art. 5 del Codice penale militare di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge penale militare di guerra è applicabile anche nel territorio delle provincie non dichiarate o considerate in stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — FORNACIARI — AZZARITI — SORICE — DE COURTEN — SANDALLI.

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 104. — MANCINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1943.

Disposizioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1068, riflettenti l'importo e le condizioni dei mutui da concedersi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, per l'anno 1943, a favore dell'edilizia popolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1068, contenente provvedimenti per finanziamenti a favore dell'edilizia popolare;

Ritenuta l'opportunità, in base all'art. 7 della legge suddetta, di indicare le modalità che debbono essere osservate per l'effettuazione dei finanziamenti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Per la contrattazione dei mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, a termini della legge 17 agosto 1942, n. 1068, il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari adotterà apposita deliberazione per richiedere i finanziamenti entro i limiti e alle condizioni periodicamente stabilite col decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge stessa.

Con tale deliberazione verrà delegato il presidente o il vice presidente o altro membro del Consiglio per la stipulazione dei relativi mutui.

Il Consiglio stesso ripartirà fra i vari Istituti consorziati, in rapporto ai bisogni delle singole provincie, i detti finanziamenti per la costruzione di case popolari proponendo, ai sensi dell'art. 71, comma 7, del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, la misura del contributo statale da concedere sugli interessi dei relativi mutui.

In relazione a tali ripartizioni e proposte il Consorzio nazionale suddetto promuoverà dal Ministero dei lavori pubblici l'assegnazione dei contributi e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche la concessione dei mutui.

Art. 2.

Il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici per l'assegnazione dei contributi statali dovrà contenere apposita clausola che disponga il pagamento delle annualità dei singoli contributi, alle rispettive scadenze a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari, con vincolo a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per tutto il periodo di ammortamento.

Art. 3.

Gli Istituti per le case popolari, in relazione ai finanziamenti deliberati ai sensi dell'art. 1, presenteranno al Consorzio nazionale le domande di mutuo corredate dai seguenti documenti:

1) il bilancio dell'ultimo esercizio, debitamente approvato;

2) copia del progetto tecnico finanziario per la costruzione delle case con gli estremi di approvazione ministeriale;

3) estratto notarile, debitamente legalizzato, della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari, con la quale si autorizza il presidente:

a) a stipulare il mutuo;

b) a consentire, a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari, l'ipoteca di primo grado sulle aree, sugli edifici e, ove occorra, la ipoteca di secondo grado su aree ed edifici già costruiti, nonchè le altre garanzie che saranno eventualmente richieste, col vincolo spettante in virtù dell'art. 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1068, al Consorzio di credito per le opere pubbliche a garanzia della restituzione con gli interessi del mutuo che il Consorzio stesso sarà per fare al Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari per conto dell'Istituto per le case popolari richiedente;

c) ad accettare le altre condizioni che, per la concessione del mutuo saranno stabilite dal Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari;

4) i documenti comprovanti la proprietà e libertà delle aree e degli edifici da assoggettare ad ipoteca.

Art. 4.

La Giunta di vigilanza del Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari procederà all'esame delle singole domande di mutuo e delle relative documentazioni. Per quelle che saranno riscontrate regolari, delibererà sull'ammontare dei mutui da concedere entro i limiti delle assegnazioni fatte dal Consiglio e di cui al terzo comma dell'art. 1.

Corrispondentemente il Consorzio nazionale avanzerà al Consorzio di credito per le opere pubbliche la richiesta di finanziamento la quale dovrà essere accompagnata dalla deliberazione della Giunta di vigilanza, in cui saranno indicati l'importo dei mutui deliberati a favore dei singoli Istituti e le garanzie relative, con sufficienti per la concessione dei mutui stessi previo esplicita dichiarazione che le medesime sono idonee e accertamento della proprietà e libertà delle aree e degli edifici offerti in garanzia, nonchè da copia conforme del decreto interministeriale di concessione del contributo statale per tutta la durata di estinzione di essi.

Art. 5.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche, previa deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, consentirà al Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari i mutui da questi richiesti.

La stipulazione dei relativi contratti avrà luogo in unico contesto simultaneamente a quella dei corrispondenti mutui che i singoli Istituti contrarranno col Consorzio nazionale.

I contratti stessi potranno riguardare uno o più Istituti.

I mutui che il Consorzio nazionale stipulerà con i singoli Istituti per le case popolari, saranno della stessa specie ed avranno durata, inizio ed ammortamento, termini di restituzione e saggio nominale di interessi uguali a quelli dei corrispondenti mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche al suddetto Consorzio nazionale.

Gli Istituti per le case popolari mutuatari si obbligheranno a corrispondere al Consorzio nazionale, una volta tanto, il 0,30 % dell'importo iniziale del mutuo.

Art. 6.

Le somme mutuate o le obbligazioni corrisposte a titolo di pagamento dei mutui saranno, all'atto stesso della stipulazione dei contratti, riconsegnate rispettivamente dagli Istituti al Consorzio nazionale e da questo al Consorzio di credito per le opere pubbliche, a titolo di deposito.

Le somme depositate o, per i mutui in obbligazioni, quelle derivanti dal collocamento delle obbligazioni stesse, saranno rimesse a disposizione del Consorzio nazionale e versate in apposito conto corrente presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, intestato allo stesso Consorzio nazionale, non appena siano esibiti al Consorzio di credito per le opere pubbliche gli atti attestanti l'avvenuta iscrizione di ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici e, ove occorra, di ipoteca di secondo grado su aree e edifici già costruiti, consentita dagli Istituti per le case popolari interessati a favore del Consorzio nazionale e la documentazione delle altre eventuali garanzie previste dal 2° comma dell'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1068. Da tali atti dovrà risultare che nessuna trascrizione o iscrizione o annotamento pregiudichi o sia in contrasto col grado contrattualmente assegnato alla suddetta ipoteca. L'ipoteca iscritta dovrà essere di importo pari alla somma capitale ad essi Istituti mutuata, aumentata di tre annualità di ammortamento ed interessi a titolo di garanzia accessoria di ogni spesa e danno con annotamento del vincolo spettante, in virtù dell'art. 2 della predetta legge, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, a garanzia della restituzione con gli interessi del mutuo come sopra da questo concesso al Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari.

Il predetto conto corrente sarà fruttifero di interessi nella misura che verrà stabilita con provvedimento dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 7.

Il Consorzio nazionale metterà, a sua volta, a disposizione degli Istituti le somme ad essi spettanti in dipendenza dei contratti di mutuo effettuandone il pagamento gradualmente in relazione agli stati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio civile, previa trattenuta delle somme eventualmente anticipate sul fondo di cui al successivo art. 10.

Gli interessi attivi derivanti dal deposito di cui all'ultimo comma del precedente articolo saranno accreditati agli Istituti mutuatari.

Art. 8.

Il Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari provvederà alla gestione dei mutui e di tutte le garanzie acquisite e farà quant'altro occorra per assicurare l'integrale e puntuale pagamento delle rate dovute dagli Istituti per le case popolari.

Qualora si verifichino casi di inadempienza ai patti contrattuali, e in particolare gli Istituti per le case popolari mutuatari, per qualsiasi ragione o causa, non paghino alla scadenza dei termini convenuti, mediante versamento nel conto corrente di cui al successivo art. 9, le rate semestrali di ammortamento e relativi interessi, il Consorzio stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione, provvederà a tutti gli atti necessari per la escussione degli enti debitori, a termine di legge e dei contratti di mutuo, nei quali, fra l'altro, dovrà essere inserita la clausola che lo autorizzi a procedere alla espropriazione forzata in danno dei debitori stessi in base alle spedizioni in forma esecutiva dei contratti.

Peraltro, le eventuali inadempienze degli Istituti per le case popolari verso il Consorzio nazionale non esonereranno questo dal puntuale adempimento delle obbligazioni dal medesimo assunte verso il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Delle verificatesi inadempienze verrà data notizia, rispettivamente dal Consorzio nazionale e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, al Ministero delle finanze.

Art. 9.

Le somme dovute a titolo di ammortamento e di interesse dagli Istituti per le case popolari al Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari in dipendenza dei mutui loro concessi, verranno versate all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in uno speciale conto intestato al Consorzio nazionale suddetto e vincolato a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1068.

Nello stesso conto verranno, altresì, versati i contributi statali, nonchè tutte le altre somme eventualmente destinate allo stesso titolo di ammortamento e di interesse dei mutui assegnati ai singoli Istituti per le case popolari.

Su tale conto corrente saranno effettuati, a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, i prelevamenti necessari per il pagamento delle rate di interessi ed ammortamento dei mutui, concessi dal Consorzio di credito al Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari, alle scadenze stabilite nei relativi contratti di mutuo.

Nessun altro prelevamento potrà essere fatto senza esplicito consenso del Consorzio di credito.

Art. 10.

Il Consorzio nazionale fra gli Istituti per le case popolari potrà concedere agli Istituti per le case popolari, in attesa che siano perfezionate le relative operazioni di mutuo, anticipazioni sui fondi costituiti in conto corrente presso la Banca d'Italia, di cui all'art. 6 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1068.

Le somme anticipate — aumentate degli interessi maturati, calcolati al saggio la cui misura verrà periodicamente stabilita con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero delle finanze — dovranno essere restituite, con versamento nel suddetto conto corrente, dagli Istituti per le case popolari, con il ricavo dei mutui che verranno ad essi assegnati dal Consorzio nazionale.

Art. 11.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare col Consorzio di credito per le opere pubbliche le convenzioni che si ritenessero necessarie, in relazione all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1943

(2523) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943.

Emissione per l'esercizio finanziario 1943-1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge n. 538 del 17 giugno 1943 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1943-30 giugno 1944;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1943-1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie *A*	L.	500
Serie *B*	»	1.000
Serie *C*	»	2.000
Serie *D*	»	5.000
Serie *E*	»	10.000
Serie *F*	»	50.000
Serie *G*	»	100.000
Serie *H*	»	500.000
Serie *I*	»	10.000.000

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da uno a due mesi in ragione di lire 3,25 % annue;

per i buoni da tre a quattro mesi in ragione di lire 3,75 % annue;

per i buoni da cinque a sei mesi in ragione di lire 4,25 % annue;

per i buoni da sette a nove mesi in ragione di lire 4,75 % annue;

per i buoni da dieci a dodici mesi in ragione di lire 5 % annue.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1943

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 76. — D'ELIA

(2563)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1943.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi per l'esercizio 1943-44.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, n. 48856, con il quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1943-44 di buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in 9 serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000, con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1943-44 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I* sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie *A, B, C,* su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione; le sei serie *D, E, F, G, H, I,* su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda « Regno d'Italia - Ministero delle finanze »; da motivi ornamentali e al centro in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita.

Il fondino, nella parte centrale del buono è composto da una tabellina con leggenda capillare — Buono Tesoro — alternata dallo stemma Reale ed è interrotto: nella parte in alto del buono dalla leggenda: Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro; in basso al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini e rettangoli con motivo a linea bianca; ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra, racchiusi in cornicetta; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia »; a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'Ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono un fascia ondulata con carricorrenti, della misura di mm. 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia 1943-44 XXI-XXII E. F. - Buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza; a sinistra: la località dove è stato rilasciato il buono - la data del rilascio e quella della valuta - la firma del « Il controllore o il capo della Sezione di Regia tesoreria » e la numerazione - a destra: la firma de « Il direttore generale del Tesoro: Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il tesoriere o il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta e Roma 1° luglio 1943-XXI.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino, a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono le leggende: Matrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1943-44 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino, a motivi alternati, già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro al portatore - esercizio 1943-44 - la numerazione - la serie - il valore

del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - del l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifra.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina carte valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda « Direzione generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritti.

Per le serie *A*, *B*, *C*, il fondino è stampato in colore grigio-verde, la cornice e le leggende in verde-nero.

Per le serie *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, il fondino, la cornice e le leggende sono stampate in colore verde nero.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1943-44, nei tagli di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 10.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I* sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le tre serie *A*, *B*, *C*, su carta bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione), le sei serie *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, su carta azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice, delle leggende dei buoni e delle liste di separazione; tipografica delle leggende della matrice, della contromatrice e della numerazione.

La carta bianca e quella azzurrina, portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi ondulati che racchiude la leggenda: « Regno d'Italia - Ministero delle finanze »; da motivi ornamentali ed al centro in basso in un rettangolo ad angoli smussati una effige raffigurante l'Italia turrita.

I fondino nella parte centrale del buono è composto da una tabellina con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternata dallo stemma Reale ed è interrotto: nella parte alta del buono, dalla leggenda « Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro »; in basso al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona imperiale; negli angoli da quattro identici quadratini e rettangoli con motivi a linea bianca; ai lati da due fasci littori con la scure rivolta a destra racchiusi in cornicetta; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia ».

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con arricorrenti, della misura di mm. 217 x 118 x 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia » - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento.

A sinistra: in alto: il numero della quietanza - l'indicazione della Regia tesoreria in cui viene effettuato il versamento - delle date d'acquisto - della valuta e della serie - in basso: Roma e la data di emissione.

A destra: in alto: Esercizio 1943-44 XXI E. F. e la numerazione - in basso: « Il direttore generale del Tesoro ».

La matrice a sinistra del buono porta su un fondino, a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono le leggende: Matrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1943-44 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato, delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta su un fondino, a motivi alternati, già descritto, le leggende: Contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1943-44 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Tesoreria presso la quale il buono è pagabile all'intestario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice, e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina carte valori.

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Per le serie *A*, *B*, *C* il fondino è stampato in colore grigio-verde, la cornice e le leggende in verde nero.

Per le serie *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I* il fondino, la cornice e le leggende sono stampate in colore verde nero.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1943

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 77. — D'ELIA

(2564)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I[a] - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 luglio 1943 - N. 138

Paese	Cambio
Afghanistan (I)	1,40
Albania (I)	6,25
Argentina (U)	4,45
Australia (I)	60,23
Belgio (C)	3,0418
Bolivia (I)	43,70
Brasile (I)	0,9928
Bulgaria (C) (1)	23,42
Id. (C) (2)	22,98
Canadà (I)	15,97
Cile (I)	0,7125
Cina (Nanchino) (I)	0,8055
Columbia (I)	10,87
Costarica (I)	3,372
Croazia (C)	38 —
Cuba (I)	19 —
Danimarca (C)	3,9698
Egitto (I)	75,28
Equador (I)	1,38
Estonia (C)	4,697
Finlandia (C)	38,91
Francia (I)	38 —
Germania (U) (C)	7,6045
Giappone (U)	4,475
Gran Bret. (I)	75,28
Grecia (C)	12,50
Guatemala (I)	19 —
Haiti (I)	3,80
Honduras (I)	9,50
India (I)	5,76
Iran (I)	1,1103
Islanda (I)	2,9897
Lettonia (C)	3,6751
Lituania (C)	3,3003
Messico (I)	3,933
Nicaragua (I)	3,80
Norvegia (C)	4,3215
Nuova Zel. (I)	60,23
Olanda (C)	10,09
Perù (I)	2,9925
Polonia (C)	380,23
Portogallo (U)	0,7950
Id. (C)	0,7975
Romania (C)	10,5263
Russia (I)	3,5860
Salvador (I)	7,60
Serbia (I)	38 —
Slovacchia (C)	65,40
Spagna (C) (1)	173,61
Id. (C) (2)	169,40
S. U. America (I)	19 —
Svezia (U)	4,53
Id. (C)	4,529
Svizzera (U)	441 —
Id. (C)	441 —
Tailandia (I)	4,475
Turchia (C)	15,29
Ungheria (C) (1)	4,37976
Id. (C) (2)	4,56395
Unione S. Aff. (I)	75,28
Uruguay (I)	10,08
Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	86,525
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	74,30
Redimib. 3,50 % (1934)	64,925
Id. 5 % (1936)	89,375
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	98,25
Id. 5 % (1944)	95,90
Id. 5 % (1949)	80,275
Id. 5 % (15-2-50)	77,70
Id. 5 % (15-9-50)	78,625
Id. 5 % (15-4-51)	79,325

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 760 del 22 luglio 1943 relativo alla disciplina della vendita delle munizioni da caccia.

Facendo seguito alla circolare P. 749 dell'8 luglio corrente, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 760 del 22 luglio c. a., ha disposto quanto appresso.

1. — Entro il 5 agosto prossimo i commercianti rivenditori di munizioni da caccia dovranno denunciare al competente Consiglio provinciale delle corporazioni la consistenza nei loro magazzini delle seguenti munizioni da caccia al 31 luglio corrente, consistenza che dovrà risultare anche dal registro di carico e scarico:

1) cartucce vuote (comprese quelle semicariche);
2) cartucce cariche;
3) pallini di piombo;
4) apparecchi di ricambio.

La vendita delle capsule per fucili ad avancarica è libera nei limiti dei prezzi stabiliti.

Gli armieri sono obbligati a vendere sciolto almeno il 20 per cento dei pallini di piombo da essi detenuti.

La utilizzazione dei pallini di piombo e delle cartucce vuote per il confezionamento delle cartucce cariche dovrà risultare dal registro di carico e scarico, tenendo conto del rapporto di 3 kg. di pallini per 100 cartucce cariche.

I commercianti grossisti che detengono le munizioni destinate agli armieri per la successiva vendita al pubblico dovranno indicare a parte nella stessa denuncia i detti quantitativi che non dovranno essere considerati ai fini della determinazione del contingente della prima distribuzione.

2. — Entro il 5 agosto le Sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia dovranno comunicare al competente Consiglio provinciale delle corporazioni il numero delle tessere rilasciate nella provincia indicando separatamente il numero dei cacciatori della Sezione del capoluogo e quello di ciascuna delle dipendenti Sezioni, Sottosezioni e dei fiduciari comunali.

3. — Le denuncie di cui sopra costituiranno la base per la distribuzione del primo contingente delle munizioni per caccia.

Pertanto è indispensabile che le denuncie stesse siano presentate nei termini stabiliti.

4. — Ai fini del controllo delle registrazioni di carico e scarico, gli industriali produttori di munizioni da caccia (cartucce vuote e semicariche — cartucce cariche — pallini di piombo — apparecchi di ricambio), dovranno comunicare entro il 5 agosto prossimo ai Consigli provinciali delle corporazioni, in cui ha sede la ditta destinataria, i quantitativi spediti dal 18 maggio al 31 luglio corrente anno con l'indicazione delle ditte riceventi e relativa specifica del materiale ad esse spedito.

La suddetta segnalazione dovrà poi essere fatta per ogni mese entro il quinto giorno del mese successivo.

I commercianti grossisti, per la merce rispedita agli armieri, per la vendita al consumo, dovranno effettuare le stesse denuncie stabilite per le ditte industriali.

Alle ditte industriali è fatto obbligo di trasmettere copia delle denuncie di cui sopra alla Confederazione degli industriali.

Per l'esecuzione degli adempimenti richiesti, i Consigli provinciali delle corporazioni si avvarranno in modo particolare della collaborazione delle Sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia e delle Unioni provinciali dei commercianti.

(2562)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.